



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n. 2314

VISTO l' art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 17 , comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 - Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare, e della erogazione delle relative sanzioni;

VISTA la richiesta in data 20 maggio 2005, presentata dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Via A. Bergamini, 50 – Roma, tesa ad ottenere l'estensione dell'omologazione del sistema denominato “CAT” (Controllo Accessi Telepass) e del sistema video denominato “PLA2-RIT” (Riconoscimento Immagini Targhe con Sistema Plare 2) per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, al sistema denominato ASPI-RVL/02;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1541, in data 27 settembre 2002, con il quale è stato omologato il dispositivo denominato “CAT”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.1774 in data 25 maggio 2005 con il quale è stato omologato il sistema denominato PLA2-RIT;

CONSIDERATO che il sistema ASPI-RVL/02, per il quale si richiede l'estensione, utilizza il sottosistema di rilevamento veicoli già omologato per il CAT e il sottosistema di ripresa video già omologato per il PLA2-RIT;

D E C R E T A

Art. 1 - E' estesa l'omologazione del sistema denominato "CAT" e del Sistema denominato "PLA2-RIT" ,al sistema denominato ASPI-RVL/02 della Società Autostrade S.p.A., per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare, e della irrogazione delle relative sanzioni.

Art. 2 - Le Amministrazioni interessate alla installazione del sistema dovranno verificare che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema, e di organizzazione dei varchi di transito.

Art. 3 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali per installazione ed uso nelle versioni allegate alle domande di omologazione della Società Autostrade S.p.A., relative ai dispositivi CAT e PLA2-RIT.

Art. 4 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 26.08.2005

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)